



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

CIRCOLARE

SERIE: COMMERCIALISTI E
REVISORI CONTABILI

*Fattori di rischio per commercialisti,
revisori contabili, società di revisione e
attuari*

N. 001

del 18 settembre 2019

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

EMANA

la seguente Circolare, Serie: Commercialisti e Revisori Contabili, n. 001 del 18/09/2019 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 18 settembre 2019

Il Direttore
Nicola Muccioli

SOMMARIO

PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 1 – DESTINATARI	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 – VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	4
ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE.....	5
ALLEGATO A.....	
SCHEDA-GUIDA - TABELLA DEI FATTORI DI RISCHIO	6
ALLEGATO B.....	
ELEMENTI LEGATI ALLA STRUTTURA DEL CLIENTE	10
ALLEGATO C.....	
ELEMENTI LEGATI AL COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, OPPURE NEL CORSO DI TALE RAPPORTO	11
ALLEGATO D.....	
ELEMENTI LEGATI ALL'AREA GEOGRAFICA	12
ALLEGATO E.....	
ELEMENTI LEGATI ALLA NATURA O COMPLESSITÀ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	13
ALLEGATO F.....	
SCHEDA SINTETICA DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE	14

FATTORI DI RISCHIO PER COMMERCIALISTI, REVISORI CONTABILI, SOCIETÀ DI REVISIONE E ATTUARI

Premessa e ambito di applicazione

Con la presente Circolare si forniscono indicazioni sui fattori di rischio, relativi alla clientela, aree geografiche e a PRESTAZIONI PROFESSIONALI, che devono essere considerati ai fini dell'attribuzione del PROFILO DI RISCHIO così come disciplinato dall'Istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori Contabili, n. 001 del 18/09/2019.

Art. 25

(Approccio basato sul rischio)

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

La tabella dei fattori di rischio di cui alla presente Circolare è strutturata come segue:

- a) fattori di rischio relativi alla clientela e al titolare effettivo: in questa sezione vengono analizzati la struttura del cliente, l'attività economica del cliente e del titolare effettivo, il comportamento tenuto dal cliente e la reputazione del cliente e del titolare effettivo;
- b) fattori di rischio geografici: in questa sezione viene analizzata l'area geografica di residenza o sede del cliente e l'area geografica di residenza dei titolari effettivi;
- c) fattori di rischio relativi a prestazioni professionali: in questa sezione vengono analizzate le caratteristiche delle prestazioni professionali richieste o eseguite (la tipologia e la concreta modalità di esecuzione, l'ammontare, la frequenza), la coerenza delle prestazioni in relazione alle informazioni acquisite dal soggetto designato, l'assenza fisica del cliente o la presenza di intermediari (cd. "presentatori").

Per quanto riguarda il rischio legato a fattori geografici occorre premettere che rileva innanzitutto il dato relativo alla residenza o al domicilio. Nel dichiarare il domicilio il cliente deve considerare il luogo in cui viene svolta l'attività economica del cliente o del titolare effettivo ovvero il luogo ove questi hanno maggiori legami personali.

Ai fini della valutazione del rischio, assume rilievo anche la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Devono essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili tramite fonti attendibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l'esposizione a fenomeni di corruzione, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il rischio del territorio.

Articolo 1 – Destinatari

1. Tutti i soggetti designati di cui all'articolo 20 comma 1 lett. a) e b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 inclusi i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente e delle successive Circolari e Istruzioni aventi medesimi destinatari, valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni di cui all'Istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori Contabili, n. 001 del 18/09/2019;
2. nella presente Circolare, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTA. Con il termine soggetti designati si intendono i soggetti, indicati all'art. 1, a cui è destinata la presente Istruzione;
3. "premessa e ambito di applicazione", consentono ai destinatari della Circolare di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

Articolo 3 – Valutazione dei fattori di rischio

1. Il soggetto designato, in relazione alle PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI o ai RAPPORTI PROFESSIONALI DI DURATA, assegna al cliente un LIVELLO DI RISCHIO esaminando i fattori elencati nell'**Allegato A** (scheda-guida), relativi alla clientela, al titolare effettivo, all'area geografica e alle PRESTAZIONI PROFESSIONALI.
2. La valutazione di alcuni fattori elencati nell'**Allegato A** è ulteriormente supportata da alcuni specifici elementi che sono riportati:
 - nell'**Allegato B** per quanto riguarda la natura giuridica del cliente;
 - nell'**Allegato C** per quanto riguarda il comportamento tenuto dal cliente;
 - nell'**Allegato D** per quanto riguarda l'area geografica;
 - nell'**Allegato E** per quanto riguarda la natura o complessità delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI.
3. Ad ogni fattore di rischio è assegnato un punteggio con valore minimo 1, laddove il rischio è ritenuto inesistente, ed un valore massimo 9 laddove il rischio è elevato. L'assegnazione di un punteggio è sempre dovuta e la ponderazione dipende dalla valutazione dei singoli elementi secondo le istruzioni contenute nel predetto **Allegato A**, avendo riguardo anche agli elementi presenti negli **Allegati B, C, D ed E**.
4. La scheda sintetica di cui all'**Allegato F** contiene la sintesi della valutazione dei singoli fattori di rischio, l'esplicazione del percorso logico e l'attribuzione del LIVELLO DI RISCHIO al singolo cliente.
5. Il percorso logico di assegnazione dei punteggi deve essere esplicito in modo chiaro e dettagliato e deve contenere la valutazione dei principali elementi che hanno determinato l'assegnazione del punteggio; tale valutazione deve risultare coerente con il LIVELLO DI RISCHIO concretamente assegnato.
6. La somma dei punteggi determina il punteggio finale al quale corrisponde un livello di rischio nel rispetto del seguente *range*:
 - punteggio da 13 a 29: rischio basso;
 - punteggio da 30 a 53: rischio medio-basso;
 - punteggio da 54 a 83: rischio medio-alto;
 - punteggio da 84 a 117: rischio alto.
7. In applicazione dell'art. 39 comma 2 dell'istruzione, Serie: Commercialisti e Revisori Contabili, n. 001 del 18/09/2019, il soggetto designato può ritenere opportuno l'innalzamento del PROFILO DI RISCHIO anche a fronte della gravità di un unico fattore, lasciando apposita traccia nel percorso valutativo delineato.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore il 02 gennaio 2020.

ALLEGATO A
SCHEDA-GUIDA - TABELLA DEI FATTORI DI RISCHIO

A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA CLIENTELA ED AL TITOLARE EFFETTIVO	
A1. Fattori di rischio legati alla struttura del cliente	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
A2. Fattori di rischio legati all'attività del cliente	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
A3. Fattori di rischio legati all'attività dei titolari effettivi	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
A4. Fattori di rischio legati al comportamento tenuto dal cliente	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
A5. Fattori di rischio legati alla reputazione del cliente	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
A6. Fattori di rischio legati alla reputazione del titolare effettivo	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
Struttura del cliente	
<ul style="list-style-type: none"> i. In merito alla natura giuridica assume rilevanza particolare, nel caso di cliente persona giuridica, il livello di conoscibilità della compagine dei soci, dei titolari effettivi e delle persone fisiche che gestiscono/amministrano il cliente; ii. in tale ottica, i soggetti designati devono assegnare un punteggio più elevato ai clienti per i quali non sia possibile verificare tramite FONTI AFFIDABILI e INDIPENDENTI, la composizione dell'ASSETTO PROPRIETARIO e la STRUTTURA DI CONTROLLO e, viceversa, un punteggio più basso ai clienti persone giuridiche per i quali tale verifica sia possibile; iii. nel caso di cliente persona giuridica, trust, affidamento fiduciario e altri strumenti giuridici analoghi, va posta attenzione anche alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, al settore in cui opera, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'oggetto sociale o ancora dei collegamenti partecipativi; iv. assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti connotati da un maggior rischio sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo; v. i soggetti designati devono assegnare un punteggio più basso nei casi in cui i clienti che sono persone fisiche siano essi stessi titolari effettivi, ed un punteggio più elevato qualora il cliente persona fisica agisca per conto o nell'interesse di terzi (quindi il titolare effettivo sia una diversa persona fisica); vi. al fine di una più esaustiva valutazione del presente fattore di rischio, si suggerisce di tenere in considerazione gli elementi indicati nell'Allegato B. 	
Attività svolta dal cliente e dai titolari effettivi	
<ul style="list-style-type: none"> i. La prevalente attività svolta dal cliente rileva in quanto costituisce un metro rispetto al quale verificare la compatibilità delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI richieste o eseguite; ii. in tale ottica, i soggetti designati devono assegnare un punteggio più elevato ai clienti (sia persone fisiche che persone giuridiche, trust, affidamenti fiduciari o altre strutture giuridiche analoghe) per i quali non siano in grado di verificare attraverso documentazione (bilanci, atto costitutivo, buste paga, licenza, vigenza, ecc.) l'attività che rappresenta la principale occupazione lavorativa, attività economica o fonte di reddito e, viceversa, un punteggio più basso ai clienti per i quali tale verifica sia possibile; 	

- iii. peraltro, sul punto, rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari RISCHI e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari o da un uso elevato di contante non apparentemente giustificato); in tali casi il RISCHIO è più elevato;
- iv. rileva inoltre l'operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili); in tali casi il RISCHIO è più elevato.

Comportamento tenuto dal cliente

- i. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal cliente al momento della richiesta della PRESTAZIONE PROFESSIONALE, qualunque atteggiamento da parte del cliente poco collaborativo o reticente nel fornire le informazioni e documentazioni richieste dal soggetto designato, deve indurre quest'ultimo ad assegnare al cliente un punteggio più elevato e, viceversa, un punteggio più basso nei casi in cui il cliente sia collaborativo e trasparente nel fornire informazioni e documentazioni. Non possono essere ignorati eventuali comportamenti di natura dissimulatoria;
- ii. rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale DELEGATO nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse; ad esempio, le informazioni necessarie per individuare e IDENTIFICARE i titolari effettivi oppure quelle relative a scopo e natura prevista; per contro, va tuttavia precisato che si sono registrati casi nei quali da parte del cliente vi era una grande disponibilità a fornire documentazione di società estere, poi rivelatasi falsa;
- iii. al fine di una più esaustiva valutazione del presente fattore di rischio, si suggerisce di tenere in considerazione gli elementi indicati nell'**Allegato C**.

Reputazione del cliente e del titolare effettivo

- i. Per la valutazione della reputazione del cliente e del titolare effettivo il soggetto designato deve assegnare un punteggio più elevato laddove emergano:
 - ⇒ presunti coinvolgimenti del cliente o titolare effettivo in attività illecite (ad esempio notizie confermate da fonti attendibili quali quotidiani o agenzie di stampa, motori di ricerca o *provider* che svolgono professionalmente l'attività di raccolta dati, quali SGR);
 - ⇒ sussistenza di eventuali procedimenti penali noti al soggetto designato o di pubblico dominio; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);
 - ⇒ sussistenza, se conosciuta dal soggetto designato, di provvedimenti di blocco o sospensione dell'AGENZIA, o a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali per riciclaggio, finanziamento al terrorismo o altri reati che generano proventi illeciti a carico del cliente o del titolare effettivo; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);
 - ⇒ la sussistenza di precedenti segnalazioni inviate ad AIF dal soggetto designato; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari);
 - ⇒ sussistenza di provvedimenti di congelamento di fondi o beni a carico del cliente o del titolare effettivo nell'ambito della legge sulle misure restrittive. Tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari).
- ii. Il soggetto designato deve assegnare un punteggio più basso laddove, in assenza di elementi indicati al punto precedente, sussista un rapporto di lunga durata con il cliente, in costanza del quale il soggetto designato è stato in grado di determinare la natura specchiata del cliente e del

titolare effettivo.	
B. FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI	
B1. Area geografica di residenza o sede del cliente	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
B2. Area geografica di residenza dei titolari effettivi	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
Residenza o sede del cliente, residenza dei titolari effettivi	
<p>i. La residenza o la sede della clientela è un criterio volto a tenere presenti situazioni nelle quali l'elemento geografico può incidere sulla valutazione del PROFILO DI RISCHIO. Il soggetto designato deve assegnare quindi al cliente un punteggio più elevato nei casi in cui la residenza o sede della clientela o di un titolare effettivo sia in PAESI AD ALTO RISCHIO o Paesi SOGGETTI A CONTROMISURE e, in caso contrario, un punteggio più basso (ad esempio Paesi membri dell'Area SEPA);</p> <p>ii. nei casi in cui si tratti di un paese non incluso nei casi precedenti, i soggetti designati valutano la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Devono essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l'esposizione a fenomeni di corruzione, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è estera; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento;</p> <p>iii. infine, per quanto riguarda l'area geografica di esecuzione dell'operazione, con particolare attenzione agli Stati che per molteplici ragioni sono da considerarsi a rischio più elevato, l'assegnazione del punteggio deve essere effettuata sulla base di quanto indicato in precedenza nel precedente punto a proposito della residenza o sede del cliente;</p> <p>iv. al fine di una più esaustiva valutazione del presente fattore di rischio, si suggerisce di tenere in considerazione gli elementi indicati nell'Allegato D.</p>	
C. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI	
C1. Fattori di rischio legati alla tipologia e concreta modalità di esecuzione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
C2. Fattori di rischio legati all'ammontare delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
C3. Fattori di rischio legati alla frequenza delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
C4. Fattori di rischio legati alla coerenza delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
C5. Fattori di rischio legati all'assenza fisica del cliente o alla presenza di intermediari	<i>Punteggio (da 1 a 9):</i> _____
Tipologia e concreta modalità di esecuzione	
<p>i. In ordine alla tipologia e concreta modalità di esecuzione, l'individuazione di parametri di riferimento su cui fondare valutazioni in termini di maggiore o minore rischiosità potenziale postula l'analisi di una ampia campionatura di casi;</p> <p>ii. i soggetti destinatari fondano l'assegnazione del punteggio sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente;</p> <p>iii. al riguardo, rileva tra le altre cose, la maggiore o minore possibilità di utilizzare la PRESTAZIONE</p>	

PROFESSIONALE per fini illeciti o elusivi delle norme preventive. Su altro piano, la tipologia delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI richieste costituisce un elemento da considerare per definire l'attività e gli interessi economici del cliente.

Ammontare

- i. L'ammontare è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale della PRESTAZIONE PROFESSIONALE, da valutare con riferimento specifico al cliente, indipendentemente da altri profili connessi alle soglie quantitative rilevanti per altre disposizioni della normativa antiriciclaggio. Anche in questo caso, i soggetti designati fondano l'assegnazione del punteggio sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente;
- ii. peraltro in relazione a ciò, richiedono attenta valutazione le PRESTAZIONI PROFESSIONALI connesse a ingenti patrimoni del cliente, nonché, più in generale, le PRESTAZIONI PROFESSIONALI il cui valore è di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al PROFILO ECONOMICO del cliente;
- iii. al fine di una più esaustiva valutazione del presente fattore di rischio, si suggerisce di tenere in considerazione gli elementi indicati nell'**Allegato E**.

Frequenza

- i. Così come l'ammontare, la frequenza (o durata) è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, da valutare con riferimento specifico al cliente, indipendentemente da altri profili connessi alle soglie quantitative rilevanti per altre disposizioni della normativa antiriciclaggio;
- ii. frequenza (o durata) vanno valutate in relazione al PROFILO ECONOMICO del cliente e alla luce dello scopo e della natura prevista. Anche in questo caso, i soggetti destinatari fondano l'assegnazione del punteggio sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente.

Coerenza

- i. La coerenza della PRESTAZIONE PROFESSIONALE in relazione al complesso delle informazioni di cui il soggetto designato dispone, rappresenta la ragionevolezza del RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA o della PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE in rapporto all'attività svolta dal cliente e al PROFILO ECONOMICO dello stesso;
- ii. i soggetti destinatari devono fondare l'assegnazione al cliente del punteggio sulla base di tutti gli elementi conoscitivi di cui dispongono;
- iii. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica.

Assenza fisica del cliente o presenza di intermediari

- i. Il soggetto designato assegna un punteggio più elevato laddove il cliente non sia fisicamente presente;
- ii. il soggetto designato assegna un punteggio più elevato laddove il cliente sia presentato da terzi (ad esempio clienti non residenti presentati da professionisti o soggetti finanziari), al di fuori dei casi in cui siano attuate le procedure previste dall'art. 29 della LEGGE (trasmissione al soggetto designato di dati, informazioni e documenti utili ad adempiere agli obblighi di AVC).

ALLEGATO B

ELEMENTI LEGATI ALLA STRUTTURA DEL CLIENTE

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più elevato

- a) Società, enti o istituti giuridici qualificabili come società veicolo per l'intestazione patrimoniale;
- b) società con azionisti fiduciari o società estere con azioni al portatore;
- c) società, enti o istituti giuridici che presentano particolari elementi di complessità od opacità nella forma giuridica che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'oggetto sociale. Ad esempio, quando la forma giuridica comporti più "stratificazioni" con entità residenti, domiciliate o costituite nei paesi di cui all'**Allegato D** della presente Circolare, lettere d) ed e);
- d) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso in relazione alla natura dell'attività;
- e) società, enti o istituti giuridici i cui fondatori, amministratori o soci hanno profili soggettivi anomali. Ad esempio, l'età anagrafica degli amministratori (estremamente giovani o anziani) e comunque senza esperienza nel settore ove la società opera, oppure il profilo patrimoniale o economico del socio non coerente con il valore della partecipazione e/o con la dimensione o con movimenti di affari elevati;
- f) società, enti o istituti giuridici i cui amministratori ricoprono numerose cariche in settori non omogenei;
- g) società con azionisti o amministratori che rientrano nella categoria di cui all'art.1, comma 1, lett. n ter) della LEGGE;
- h) società in cui non è possibile individuare il titolare effettivo ai sensi dell' articolo 1 bis, comma 1, lett. a) dell'Allegato Tecnico alla LEGGE;
- i) trust, fondazioni o altri istituti giuridici analoghi, in cui i beneficiari non sono specificamente individuati dall'atto costitutivo;
- j) persone fisiche che esercitano l'ufficio di trustee, affidatario in un contratto di affidamento fiduciario, di agente in altro istituto giuridico analogo, che presentano particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo;
- k) persone fisiche che esercitano l'attività di amministratore o sono soci in società, enti o istituti giuridici che presentano profili soggettivi, economici e professionali, anomali;
- l) persone fisiche che ricorrono quali fondatori, amministratori, soci ovvero titolari effettivi in un numero anomalo o incoerente di società, enti o istituti giuridici.

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più basso

- a) Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva o che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari;
- b) società, enti o istituti giuridici i cui titolari effettivi sono registrati e conservati in registri accessibili da parte del soggetto designato;
- c) amministrazioni pubbliche;
- d) soggetti finanziari di cui all'art. 18 comma 1 lett. a), b), c) e f) della LEGGE.

ALLEGATO C**ELEMENTI LEGATI AL COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, AL MOMENTO DELL'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO PROFESSIONALE DI DURATA, OPPURE NEL CORSO DI TALE RAPPORTO****Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più elevato**

- a) Qualunque atteggiamento da parte del cliente poco collaborativo o riluttante nel fornire le informazioni e le documentazioni richieste;
- b) le informazioni fornite sono chiaramente (e volutamente) incomplete o erranee;
- c) rifiuto o evidente ritardo nel fornire dati, informazioni e documenti relativi all'operatività eseguita o prospettata;
- d) riformulazione delle dichiarazioni rese alla richiesta di approfondimento sulle stesse;
- e) riproposizione di documentazione già fornita alla richiesta di approfondimento sulle stesse.

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più basso

- a) Il cliente è collaborativo e trasparente nel fornire informazioni e documentazioni. Per contro, va tuttavia precisato che si sono registrati casi nei quali da parte del cliente vi era una grande disponibilità a fornire documentazione di società estere, poi rivelatasi falsa. Non possono pertanto essere ignorati eventuali comportamenti dissimulatori;
- b) le informazioni, i dati e i documenti prodotti sono coerenti con e giustificano l'operatività svolta.

ALLEGATO D

ELEMENTI LEGATI ALL'AREA GEOGRAFICA

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più elevato a Paesi (incluse giurisdizioni, territori e aree geografiche) che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) Paesi che forniscono finanziamenti o sostegno ad attività terroristiche o, al cui interno, operano organizzazioni terroristiche, così individuati da FONTI AFFIDABILI O INDIPENDENTI;
- b) paesi aventi livelli significativi di criminalità organizzata, corruzione o altre attività criminali, compresi i Paesi di origine o di transito di commercio internazionale di droga, traffico di esseri umani e contrabbando, nonché gioco d'azzardo illegale, così individuati da FONTI AFFIDABILI O INDIPENDENTI;
- c) paesi soggetti a misure restrittive (quali sanzioni finanziarie mirate, embarghi o misure simili) emesse da organizzazioni internazionali, quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- d) paesi aventi organi o organismi istituzionali deboli, e meccanismi di repressione, di contrasto e di supervisione poco efficaci, così individuati da FONTI AFFIDABILI O INDIPENDENTI, inclusi quei paesi identificati dalle dichiarazioni del GAFI come aventi regimi AML/CFT deboli;
- e) paesi che non collaborano nel fornire informazioni utili ad individuare la titolarità effettiva di persone giuridiche o istituti giuridici ivi costituiti, così come appurato dal GAFI/FATF nel suo processo di valutazione o dal *Global Forum* dell'OCSE sulla conformità con gli standard internazionali di trasparenza fiscale ovvero da altre FONTI AFFIDABILI O INDIPENDENTI;
- f) paesi che consentono l'utilizzo di *nominee shareholders* e azioni al portatore, consentendo in tal modo l'offuscamento della titolarità effettiva.

ALLEGATO E

ELEMENTI LEGATI ALLA NATURA O COMPLESSITÀ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più elevato

- a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI richieste da una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare, quando a) le PRESTAZIONI PROFESSIONALI sono richieste da PEP che risiedono o provengono da paesi ad alto livello di corruzione o quando b) le PRESTAZIONI PROFESSIONALI potrebbero favorire l'anonimato anche per il tramite di soggetti che rientrano nella categoria di cui all'art.1, comma 1, lett. n ter) della LEGGE (ad esempio, per quest'ultimo caso, la costituzione di società in paesi di cui all'**Allegato D** della presente Circolare, lettere d) ed e) tramite c.d. "*company service providers*");
- b) PRESTAZIONI PROFESSIONALI che potrebbero favorire l'anonimato o rendere più difficile l'individuazione del titolare effettivo (ad esempio servizi fiduciari, istituzione di trust o affidamenti fiduciari);
- c) PRESTAZIONI PROFESSIONALI eseguite a distanza senza determinate salvaguardie, come la videoconferenza registrata, l'utilizzo delle procedure di cui all'art. 29 della LEGGE, le procedure informatiche idonee ad acquisire dati, informazioni e documenti o le firme elettroniche;
- d) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività, specie in caso di terzi residenti o con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
- e) PRESTAZIONI PROFESSIONALI eseguite tramite l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione, senza adeguata preventiva valutazione di adeguate misure per gestire e mitigare i rischi.

Elementi che giustificano l'assegnazione di un punteggio più basso

- a) PRESTAZIONI PROFESSIONALI in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è limitato da altri fattori, quali la trasparenza della proprietà della persona giuridica richiedente la prestazione professionale (ad esempio società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari e sulla titolarità effettiva);
- b) OPERAZIONI, per le quali la clientela richiede PRESTAZIONI PROFESSIONALI, che presentano una struttura semplice.

ALLEGATO F
SCHEMA SINTETICA DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

SCHEMA SINTETICA PER L'ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DA ATTRIBUIRE AL CLIENTE	
A. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLA CLIENTELA ED AL TITOLARE EFFETTIVO	
A1. Fattori di rischio legati alla struttura del cliente	Punteggio (da 1 a 9): _____
A2. Fattori di rischio legati all'attività del cliente	Punteggio (da 1 a 9): _____
A3. Fattori di rischio legati all'attività dei titolari effettivi	Punteggio (da 1 a 9): _____
A4. Fattori di rischio legati al comportamento tenuto dal cliente	Punteggio (da 1 a 9): _____
A5. Fattori di rischio legati alla reputazione del cliente	Punteggio (da 1 a 9): _____
A6. Fattori di rischio legati alla reputazione del titolare effettivo	Punteggio (da 1 a 9): _____
B. FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI	
B1. Area geografica di residenza o sede del cliente	Punteggio (da 1 a 9): _____
B2. Area geografica di residenza dei titolari effettivi	Punteggio (da 1 a 9): _____
C. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI	
C1. Fattori di rischio legati alla tipologia e concreta modalità di esecuzione	Punteggio (da 1 a 9): _____
C2. Fattori di rischio legati all'ammontare	Punteggio (da 1 a 9): _____
C3. Fattori di rischio legati alla frequenza	Punteggio (da 1 a 9): _____
C4. Fattori di rischio legati alla coerenza	Punteggio (da 1 a 9): _____
C5. Fattori di rischio legati all'assenza fisica del cliente o alla presenza di intermediari	Punteggio (da 1 a 9): _____
PUNTEGGIO FINALE (A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2+C1+C2+C3+C4+C5): _____	
Esplicazione del percorso logico che ha condotto all'assegnazione del punteggio FINALE	
LIVELLO DI RISCHIO ASSEGNATO	
<input type="checkbox"/>	BASSO (punteggio da 13 a 29)
<input type="checkbox"/>	MEDIO-BASSO (punteggio da 30 a 53)
<input type="checkbox"/>	MEDIO-ALTO (punteggio da 54 a 83)
<input type="checkbox"/>	ALTO (punteggio da 84 a 117)
San Marino, il _____ Firma del Professionista _____	